

**A TUTTI GLI ISCRITTI**

13 gennaio 2017

Con riferimento alla mail del 20.12.2016 ed a seguito di una precisazione del CNI, si evidenzia che tutti i professionisti che alla data del 1 gennaio non risultano disporre di almeno 30 CFP validati non possono svolgere attività professionale (come specificata dall'art. 1 del DPR 137/12) fino alla data di raggiungimento di 30 CFP.

La data in cui il professionista si intende nuovamente abilitato a svolgere la professione è quella in cui ha acquisito i CFP mancanti per raggiungere la soglia dei 30 CFP, indipendentemente dalla data di visualizzazione e validazione dei CFP sulla piattaforma.

Pertanto si rettifica la precedente comunicazione, evidenziando che **la data di riabilitazione coincide con quella di raggiungimento dei 30 CFP (pari alla somma dei CFP validati al 01.01 e dei CFP maturati nel corso dell'anno solare in corso)** e non quella di aggiornamento trimestrale del sistema.